

OGGETTO: Approvazione Piano Commercio su aree pubbliche ai sensi L.R. 10/2001.

DISCUSSIONE

Il **Sindaco** invita l'Assessore Doro a relazionare sulla proposta di deliberazione.

L'Assessore **Doro** illustra i contenuti della proposta di Piano comunale per il commercio sulle aree pubbliche, soffermandosi sulla previsione dello spostamento nella frazione di Tombelle del mercato settimanale di Galta, previsto al sabato, a partire dal prossimo mese di maggio, nonché sull'asestamento di alcuni posteggi del mercato settimanale del lunedì nel Centro di Vigonovo.

Il **Sindaco** sottolinea che si tratta di innovazioni di non rilevante impatto.

Il consigliere **Stocco**, considerando che a Vigonovo sono presenti ed operano diverse aziende florovivaistiche, ritiene che occorre dare ad essi maggiore spazio, incrementando il numero dei posteggi. Invita l'Amministrazione ad assumere ogni utile accorgimento affinché non si verifichino situazioni di pericolo per i pedoni in prossimità della scadenza dell'orario di mercato, quando - generalmente prima ancora dello spirare del termine di interdizione della circolazione veicolare - inizia il primo movimento degli automezzi. Rileva poi che non sempre, all'interno del mercato, tra un banco e l'altro, vi è lo spazio necessario per garantire il passaggio dei mezzi di emergenza. Infine, rilevando che agli atti non sono compresi documenti che testimoniano il coinvolgimento delle categorie interessate, ritiene che fosse opportuno, in ordine alla decisione di trasferire il mercato di Galta a Tombelle, un confronto con gli operatori economici, anche per capire le ragioni dell'insuccesso del mercato di Galta. Ritiene inoltre che doveva essere convocata anche la Commissione Commercio.

L'assessore **Doro** precisa che per la predisposizione del Piano comunale del commercio sulle aree pubbliche, sono state sentite tutte le categorie interessate, le quali tutte hanno espresso il loro favorevole avviso. Rileva poi che una Commissione Commercio non risulta affatto costituita. Aggiunge che il luogo individuato come spazio per lo svolgimento del nuovo mercato di Tombelle - la piazza e il sagrato della Chiesa - è del tutto provvisorio, in attesa di una nuova e più idonea collocazione definitiva. In ordine alla questione degli spazi da riservare agli operatori agricoli, osserva che molto spesso in passato gli appositi spazi sono rimasti vuoti ed inutilizzati, nonostante il suo personale interessamento presso le aziende del settore. Sul problema della circolazione dei mezzi al termine del mercato ritiene che debbano essere assunte le necessarie misure a salvaguardia della pubblica incolumità.

L'assessore **Zanin**, replicando all'intervento del consigliere Stocco, in merito alla difficoltà che incontrerebbero i mezzi di soccorso nell'attraversamento del mercato, osserva che nei casi di emergenza possono essere utilizzate le strade laterali, allo stesso modo in cui oggi vengono utilizzate dalle forze dell'ordine.

Al termine della discussione, non essendoci altre richieste di intervento, il **Sindaco** pone in votazione la seguente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Dec. Leg.vo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59", al titolo X, ha profondamente modificato ed innovato il commercio al dettaglio su aree pubbliche, rinviando alla



competenza regionale l'approvazione di criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per lo svolgimento dell'attività;

Dato atto che la Regione Veneto, in data 6 aprile 2001, ha approvato la legge regionale n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e in data 20 luglio 2001 con deliberazione n. 1902 ha approvato i criteri applicativi della medesima legge;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 51 del 26.7.1996, esecutiva, con la quale il Comune di Vigonovo ha regolamentato la materia, definendo l'ampiezza e la dislocazione delle aree mercatali interessate nonché le tipologie d'intervento, alla quale si deve far riferimento per la successiva programmazione;

Ritenuto ora necessario provvedere mediante la risoluzione di alcuni punti di criticità emersi nello svolgimento dell'attività ambulante, nell'osservanza delle disposizioni regionali impartite;

Tenuti presenti i seguenti criteri:

1. caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità della domanda della popolazione residente e fluttuante;
2. esigenza di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione nel comune;
3. esigenza di favorire le zone in via di espansione, i centri storici, i centri di minore consistenza demografica intesi quali frazioni con popolazione inferiore a 3000 abitanti;
4. previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti;
5. requisiti igienico-sanitari, di viabilità e di pubblica sicurezza;

Dato atto che i piani delle aree adottati ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112 e della legge regionale 9 marzo 1995, n. 8, mantengono la loro efficacia per quanto non in contrasto con la legge regionale 6.10.2001, n. 10 e il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Visto che con la citata deliberazione C.C. n. 51 del 26.7.1996, al punto 11 del dispositivo, è stata approvata la proposta di istituire un nuovo mercato nella frazione Galta, successivamente autorizzato con decreto del Dirigente Direzione Commercio della Regione Veneto n. 19 del 26.05.1998 per n. 15 posteggi, di cui n. 2 destinati al settore alimentare;

Dato atto che si ritiene opportuno effettuare lo spostamento del predetto mercato presso la frazione di Tombelle, poiché nella frazione Galta è stato sospeso per lavori di carattere urbanistico/edilizio fino alla data di ultimazione, senza arrecare disagi agli operatori in quanto gli stessi hanno preferito rinunciare ai posteggi nelle forme previste dalla legge;

Considerato che la frazione di Tombelle presenta sotto il profilo logistico, di transito, ubicazione, servizi, una soluzione più funzionale e migliorativa per lo svolgimento del mercato settimanale ed è stata acquisita la disponibilità dell'area della piazza centrale "Bambini del Mondo" con nota n. 18542 del 4.12.2002, in attesa del completamento dell'area adiacente, similare, di proprietà comunale, sede definitiva del nuovo mercato;

Dato atto che il trasferimento viene effettuato ai sensi del punto 4, parte III, dei criteri regionali approvati con la citata D.G.R. n. 1902 del 20.07.2001;



Visto il nulla-osta rilasciato dall'Amministrazione Provinciale di Venezia in data 15.01.2003, ai sensi dell'art. 7, c. 3 del Dec. Leg.vo 30.04.1992 n. 285 – C.d.S.;

Ritenuto necessario precisare che qualora vengano istituite fiere si procederà ad adottare preliminarmente il necessario regolamento;

Dato atto che, con nota prot. n. 4140 del 18.03.2003 è stata inviata copia dell'allegato Piano per il commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'art. 2 della predetta L.R. n. 10/2001, alle rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, con richiesta di esprimere parere in proposito e precisando che in assenza di riscontro entro la data del 26.03.2003 tale parere era da intendersi favorevolmente espresso;

Visto il fax prot. 4673 del 25.03.2003 inviato dalla FIVA-Confcommercio di Venezia, con il quale si comunica parere favorevole al piano;

Sentiti comunque, in modo informale, i suggerimenti indicati dalle altre associazioni di categoria degli operatori, e ritenuti pressoché interamente accoglibili;

Apportate pertanto nel testo allegato le lievi modifiche predette;

Acquisito il parere favorevole di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

di approvare l'allegato "Piano Comunale del Commercio su aree pubbliche" contenente regolamento e planimetrie n. 1 e n. 2;

di confermare la deliberazione C.C. n. 51 del 26.7.1996, esecutiva, per tutte le parti non in contrasto con il Piano approvato al punto precedente.

Messo ai voti dal Sindaco – Presidente il su esteso partito di deliberazione ottiene in forma palese, per alzata di mano, presenti n. 15 consiglieri, voti favorevoli n. 11 , contrari n. / Astenuti consiglieri Stocco, Ferraresso, Zerbini, Carletti.

Con successiva e separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI VIGONOVO
Provincia di Venezia

**“Piano Comunale del Commercio
su Aree Pubbliche”**

Adeguamento e modifiche

L. R. 06 aprile 2001 n. 10 e D.G.R. 20 luglio 2001 n. 1902



Il Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche, ai sensi della L.R. n. 10 del 06 aprile 2001 e del relativo Regolamento attuativo, ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano.

Il Piano si compone delle seguenti parti:

1. **Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione**
 - *Individuazione del mercato di Vigonovo Capoluogo.*
 - *Individuazione mercato trasferito nella frazione di Tombelle.*
 - *Individuazione dei posteggi isolati nel territorio comunale*
2. **Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante.**
3. **Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati.**

Parte 1

Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione

Art.1 I mercati esistenti sono i seguenti:

- 
- a) Mercato annuale, ogni lunedì mattina, che si svolge con posteggi in concessione nelle aree di Vigonovo (Piazza Marconi, Via Padova, Piazza D.S. Chiarotto, Via Risorgimento ecc.) specificate nell'allegato Regolamento. Questo mercato è un mercato istituito moltissimi anni fa con decreto in data 18 Giugno 1798 di cui agli atti d'ufficio è stata rinvenuta solamente una copia fotostatica. Il mercato di Vigonovo è stato già comunicato alla Regione del Veneto, ai sensi della legge 112/91 e della L.R. 8/95, mediante trasmissione in data 27/4/1998 prot. 5184, della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5,1 del 26.07.1996, esecutiva.

Il presente piano per il commercio su aree pubbliche interviene pertanto quale strumento di adeguamento alla L.R. 6 aprile 2001, n. 10 e successivi criteri regionali approvati con D.G.R. 1902 del 20.07.2001.

- b) Mercato annuale, ogni sabato mattina, nella frazione di Tombelle in "Piazza Bambini del Mondo", da attivare. Questo mercato viene trasferito dalla frazione di Galta:

Il mercato minore della frazione di Galta di Vigonovo è stato riconosciuto con provvedimento del Dirigente Direzione Commercio della Regione Veneto n. 19 del 26.05.1998 e viene invece trasferito nella frazione di Tombelle, sempre del Comune di Vigonovo, nella piazza centrale denominata "Piazza Bambini del Mondo" che presenta sicuramente una migliore funzionalità del servizio mercatale ed una necessaria integrazione alla rete di vendita. L'area di destinazione è provvisoria in quanto quella definitiva, adiacente e simile per caratteristiche, non risulta ancora disponibile.

La piazza di Tombelle prospiciente la strada provinciale n. 17 presenta un elevato grado di attrazione e transito di popolazione. Inoltre nella frazione di Tombelle gravita anche un notevole numero di famiglie residenti nel Comune di Saonara (PD), data la particolare posizione contermina del territorio. Il centro abitato è in notevole espansione. Il trasferimento del mercato, previsto e riconosciuto nella frazione di Galta, avviene nella nuova sede della Piazza di Tombelle, ai sensi della citata D.G.R. N. 1902 del 20.07.2001, parte III, punto 4. La disponibilità dell'uso della piazza di Tombelle è stata acquisita mediante nota prot. 18542 del 04.12.2002, fino al definitivo trasferimento in area di proprietà comunale adiacente come evidenziato nella planimetria n. 2 allegata.

A seguito di conferma regionale del trasferimento del mercato nella frazione di Tombelle verranno segnalati alla Regione i posteggi liberi, da assegnarsi secondo le ordinarie procedure di legge. Non è

possibile valutare priorità di assegnazione basate sull'anzianità di presenza maturata sul precedente mercato di Galta o su quello di Vigonovo capoluogo.

- c) I posteggi isolati sono qui riconfermati come approvati nella deliberazione C.C. 51 del 26.07.1996, esecutiva.

Parte 2

Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante

Art.1 L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle aree specificate nell'allegato Regolamento all'art.27 capitolo IV.

Parte 3

Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati, e nei posteggi isolati. (documento allegato)





COMUNE DI VIGONOVO
Provincia di Venezia

**“Piano Comunale del Commercio
su Aree Pubbliche”**

Adeguamento e modifiche

L. R. 06 aprile 2001 n. 10 e D.G.R. 20 luglio 2001 n. 1902

Il Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche, ai sensi della L.R. n. 10 del 06 aprile 2001 e del relativo Regolamento attuativo, ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano.

Il Piano si compone delle seguenti parti:

1. **Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione**
 - *Individuazione del mercato di Vigonovo Capoluogo.*
 - *Individuazione mercato trasferito nella frazione di Tombelle.*
 - *Individuazione dei posteggi isolati nel territorio comunale*
2. **Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante.**
3. **Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati.**

Parte 1

Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione

Art.1 I mercati esistenti sono i seguenti:

- a) Mercato annuale, ogni lunedì mattina, che si svolge con posteggi in concessione nelle aree di Vigonovo (Piazza Marconi, Via Padova, Piazza D.S. Chiarotto, Via Risorgimento ecc.) specificate nell'allegato Regolamento. Questo mercato è un mercato istituito moltissimi anni fa con decreto in data 18 Giugno 1798 di cui agli atti d'ufficio è stata rinvenuta solamente una copia fotostatica.

Il mercato di Vigonovo è stato già comunicato alla Regione del Veneto, ai sensi della legge 112/91 e della L.R. 8/95, mediante trasmissione in data 27/4/1998 prot. 5184, della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5,1 del 26.07.1996, esecutiva.

Il presente piano per il commercio su aree pubbliche interviene pertanto quale strumento di adeguamento alla L.R. 6 aprile 2001, n. 10 e successivi criteri regionali approvati con D.G.R. 1902 del 20.07.2001.

- b) Mercato annuale, ogni sabato mattina, nella frazione di Tombelle in "Piazza Bambini del Mondo", da attivare. Questo mercato viene trasferito dalla frazione di Galta.

Il mercato minore della frazione di Galta di Vigonovo è stato riconosciuto con provvedimento del Dirigente Direzione Commercio della Regione Veneto n. 19 del 26.05.1998 e viene invece trasferito nella frazione di Tombelle, sempre del Comune di Vigonovo, nella piazza centrale denominata "Piazza Bambini del Mondo" che presenta sicuramente una migliore funzionalità del servizio mercatale ed una necessaria integrazione alla rete di vendita. L'area di destinazione è provvisoria in quanto quella definitiva, adiacente e simile per caratteristiche, non risulta ancora disponibile.

La piazza di Tombelle prospiciente la strada provinciale n. 17 presenta un elevato grado di attrazione e transito di popolazione. Inoltre nella frazione di Tombelle gravita anche un notevole numero di famiglie residenti nel Comune di Saonara (PD), data la particolare posizione contermina del territorio. Il centro abitato è in notevole espansione. Il trasferimento del mercato, previsto e riconosciuto nella frazione di Galta, avviene nella nuova sede della Piazza di Tombelle, ai sensi della citata D.G.R. N. 1902 del 20.07.2001, parte III, punto 4,. La disponibilità dell'uso della piazza di Tombelle è stata acquisita mediante nota prot. 18542 del 04.12.2002, fino al definitivo trasferimento in area di proprietà comunale adiacente come evidenziato nella planimetria n. 2 allegata.

A seguito di conferma regionale del trasferimento del mercato nella frazione di Tombelle verranno segnalati alla Regione i posteggi liberi, da assegnarsi secondo le ordinarie procedure di legge. Non è

possibile valutare priorità di assegnazione basate sull'anzianità di presenza maturata sul precedente mercato di Galta o su quello di Vigonovo capoluogo.

- c) I posteggi isolati sono qui riconfermati come approvati nella deliberazione C.C. 51 del 26.07.1996, esecutiva.

Parte 2

Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante

Art.1 L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle aree specificate nell'allegato Regolamento all'art.27 capitolo IV.

Parte 3

Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati, e nei posteggi isolati. (documento allegato)





Comune di Vigonovo
Provincia di Venezia

**Piano Comunale del Commercio
su Aree Pubbliche**

**Regolamento
per lo svolgimento del commercio nei mercati,
e nei posteggi isolati**



Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n.... del

L. R. 06 aprile 2001 n. 10 e D.G.R. 20 luglio 2001 n. 1902

Art. 1 – Tipologia dei mercati

1. Il mercato periodico di Vigonovo è di tipologia annuale
2. Il mercato periodico della frazione di Tombelle è di tipologia annuale

Art. 2 – Ambito di applicazione- Posteggi isolati

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei mercati su aree pubbliche compresa l'attività che si svolge nei posteggi isolati.

I posteggi isolati sono riconfermati come da deliberazione C.C. 51 del 26.07.1996 (parte 1 lettera c) Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici o a tipologie merceologiche speciali diversi da quelle previsti per i singoli posteggi.

Art. 3 – Giornate e orari di svolgimento

1. Il mercato di Vigonovo capoluogo si tiene nel giorno di lunedì dalle ore 8 alle ore 13.30.
2. Il mercato di Tombelle di Vigonovo si tiene nel giorno di sabato dalle ore 8 alle ore 13.30.
3. Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del Dec. Lgs.vo n. 228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
4. I concessionari di posteggio entro le ore 8.30, devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.
5. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 6.30 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13.30, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
6. Entro le ore 14.00 tutti i concessionari di posteggio debbono, avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.
7. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza che potranno effettuare anche verifiche a campione.

Art. 4 – Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione dei mercati.

1. L'area di mercato di Vigonovo capoluogo è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento (planimetria n. 1) con le modifiche richiamate dalla quale si evidenziano:

a) l'ubicazione: P.zza Marconi, P.ta Don Serafino Chiarotto, Via Padova, Via Risorgimento ecc.
b) superficie indicativa complessiva dei posteggi: mq. 3.800;

c) totale posteggi: n. 87, di cui:

- n. 3 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore alimentare riservato al pesce (speciale tipologia merceologica);
- n. 12 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per la tipologia merceologica relativa al settore alimentare;
- n. 70 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per la tipologia merceologica relativa al settore non alimentare;
- n. 2. riservati agli imprenditori agricoli, di cui al Decreto legislativo 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende;

d) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di: posteggi su area scoperta di cui n. 3 riservati esclusivamente al pesce (speciale tipologia merceologica) ubicati nella P.zza Don Serafino Chiarotto

e) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato e la dislocazione dei posteggi;
- l'area destinata al settore alimentare, quella destinata al pesce, - specifica tipologia merceologica - e quella al settore extralimentare;
- il numero ed il dimensionamento singolo dei posteggi, nonché i posteggi riservati agli imprenditori agricoli;
- la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi non è continuativa in quanto sono state effettuate modifiche alla dislocazione finale; .

2. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici o a tipologie merceologiche speciali diversi da quelle previsti per i singoli posteggi.

3. Il mercato di Tombelle viene così articolato:

a) Ubicazione provvisoria in Piazza "Bambini del Mondo"- Ubicazione definitiva area comunale adiacente.

b) superficie complessiva dei posteggi mq. 400,00 (planimetria n.2)

c) n. 10 posteggi di cui:

- n. 1 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore alimentare riservato al pesce (speciale tipologia merceologica);
- n. 3 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per la tipologia merceologica relativa al settore alimentare;
- n. 5 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per la tipologia merceologica relativa al settore non alimentare;
- n. 1 riservati agli imprenditori agricoli, di cui al Decreto legislativo 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende;

4. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici o a tipologie merceologiche speciali diversi da quelle previsti per i singoli posteggi.

Art. 5 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione di anni 4 è effettuata in base al maggior numero di presenza maturate nel mercato e, in subordine, all'anzianità di attività dell'operatore, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 o data di iscrizione alla Camera Commercio ai sensi dell'art. 4 D.L.G.S. n.228 del 2001.

2. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di imprenditore agricolo e debbono porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda.
3. I posteggi riservati ai produttori agricoli non potranno superare la superficie di 50,52 mq.
4. Oltre alle autorizzazioni annuali sono consentite ai produttori agricoli, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere di anni 4., ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 30 giorni e non superiori a 120.

Art. 6 – Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:
 - maggior numero di presenza maturate in quel mercato,
 - maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990;
 - sorteggio;
2. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo od equivalente autocertificazione.

Art. 7 – Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio posteggio appositamente delimitato dalla planimetria. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento.

Art. 8 – Descrizione della circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 6,00 alle ore 14,00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza ed i mezzi necessari agli operatori del mercato.
2. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. E' autorizzabile l'ampliamento del posteggio (es.: a seguito di sostituzione del mezzo) a patto che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato e che non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.
3. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia municipale.
4. Nel caso in cui la sosta dei veicoli di trasporto merce e di altro materiale in uso agli operatori non sia possibile, dovranno essere posteggiati in altre aree destinate a parcheggio.

Art. 9 – Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni

1. Presso l'Ufficio Commercio/Attività produttive deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato, con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, la documentazione inerente i dati di assegnazione di ogni



autorizzazione/concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza, divisi tra alimentare e non-alimentare e imprenditori agricoli.

2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio Attività produttive ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento della documentazione necessaria e comunicarlo alla Regione.
3. Copia delle planimetrie sono depositate presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'ASL competente per il territorio.

Art. 10 – Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie

1. L'ufficio Commercio del Comune provvede:

- 1 a stilare la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari" aggiornata in base all'anzianità di presenza al mercato, entro 8 mesi dalla data di esecutività del presente piano, mediante autocertificazione, ai sensi di legge, resa dai titolari delle autorizzazioni di posteggio, da pubblicarsi all'Albo Pretorio per giorni 20. Qualora il titolare non renda tale autocertificazione sarà considerata la decorrenza dell'anzianità di presenza dalla data di rilascio risultante dall'autorizzazione amministrativa di posteggio in vigore.

L'ufficio di Polizia Municipale del Comune provvede:


1. a stilare la graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari" distinta tra settore alimentare, non alimentare, settore alimentare riservato esclusivamente al pesce (specifica tipologia merceologica) e imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per l'assenza del titolare del posteggio;
2. ad aggiornare il registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori titolari di posteggio.

2. Entrambe le graduatorie di cui ai precedenti commi sono aggiornate di volta in volta e sono rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati.

3. Qualora le assenze degli operatori comportino la decadenza del posteggio e la revoca dell'autorizzazione l'ufficio di Polizia Municipale deve tempestivamente segnalare tale situazione per iscritto all'Ufficio Commercio che provvederà ai sensi del successivo art. 15.

Art. 11 – Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 3, comma 3, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
2. I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo.
3. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività, visionabile sul posto dagli agenti di P.M.
4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine in "Graduatoria precari", che viene formata dando le seguenti priorità, nell'ordine:
 - a) all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità. A tal fine si evidenzia che, ai sensi del Decreto legislativo 114/98, il numero



- di presenze nel mercato è definito come il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto o no svolgere l'attività;
- b) all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal R.E.A..
5. Per conseguire una presenza l'operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati alle dimensioni del posteggio.

Art. 12 – Tributi Comunali

1. I tributi dovranno essere versati secondo le norme vigenti ed alle tariffe comunali in vigore.

Art. 13 – Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1. Per consentire alla Giunta regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale, il Comune è tenuto, per ogni posteggio da assegnare a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di posteggio annuale o stagionale.
2. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, deve essere inviata al Comune, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La stessa può essere anche inviata via fax o presentata direttamente presso gli uffici comunali che appongono la data di deposito.
3. La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi liberi. Essa va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato ogni volta nello stesso BUR.
4. La spedizione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.
5. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo la graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità; nell'ordine:
- a) maggior numero di presenze sullo stesso mercato effettuate come operatore precario, dalla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 28.3.1991, n.112, dal soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.
6. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
7. Nell'ipotesi in cui l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, il Comune attribuirà un posteggio il più possibile simile tra quelli pubblicati e non ancora assegnati.



8. Le presenze nel mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato. A tal fine le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
9. Dalla data di esecutività del presente piano, il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale avverrà contestualmente ed a cura dell'ufficio commercio comunale. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione. Nel caso l'operatore titolare del posteggio lo richieda o d'ufficio verrà rilasciata concessione di occupazione suolo pubblico tenuto conto della decorrenza dalla data di conversione dell'autorizzazione rilasciate ai sensi della L.R. 112/91- decennale.
10. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 6.4.2001, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Art. 14 – Migliorie di ubicazione

1. Il Comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, informa i titolari di posteggio dello specifico mercato, mediante avviso da pubblicare all'albo pretorio comunale per almeno 10 giorni, che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione.
2. L'operatore dovrà comunicare al Comune con lettera raccomandata o a mano al protocollo dell'Ente che timbrerà per ricevuta, a partire dal 15 giorno e non oltre 30 giorni dalla data indicata, la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che a catena si rendessero liberi.
3. La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
4. Il Comune inviterà gli operatori che ne avranno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in miglioria che dovranno tener conto della ripartizione nel mercato tra i diversi settori merceologici.
5. L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine: a) anzianità di presenza nel mercato come risultante dalla "Graduatoria assegnatari"; b) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.
6. Qualora Vi siano motivi di pubblica utilità (transito mezzi di soccorso, viabilità, razionalizzazione dell'area mercatale ecc.) il Comune può procedere alla soppressione totale o parziale di posteggi resisi eventualmente liberi, prima di comunicare alla Regione gli identificativi del posteggio e senza effettuare procedimenti di miglioria di cui al presente articolo. Non si tiene conto di eventuali richieste di miglioria per operatori già titolari di concessione.

Art. 15 – Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione

1. Il Responsabile dell'Area che comprende l'Ufficio commercio, dispone la revoca o la decadenza dell'atto di concessione nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, dopo aver accertato la fattispecie contestandola all'interessato e fissando un termine per le controdeduzioni. Passato inutilmente tale termine il Comune provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.
2. Per il mercato annuale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la revoca è di n. 17 assenze. In caso di società di persone, l'assenza verrà giustificata come impedimento dal legale rappresentante. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati

festivi confermati, non è conteggiata. L'ufficio di Polizia Municipale deve comunicare tempestivamente all'ufficio Commercio le assenze non giustificate superiori ai 17 giorni.

3. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001 n. 10, il Comune sospende l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
4. Il rinnovo della concessione è automatico salvo disdetta presentata dall'operatore titolare dell'autorizzazione 6 (sei) mesi prima della scadenza, o in caso di motivato rifiuto del rinnovo da parte del Comune da comunicare all'operatore almeno 6 (sei) mesi prima.
5. L'eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata al Responsabile dell'Area in cui ricade l'Ufficio commercio comunale competente, allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune.

Art. 16 – Definizione di corrette modalità di vendita

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
2. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
3. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre cm. 50 dalla verticale del limite di allineamento.
4. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a metri 2,00 e non superiori a metri 3,00.
5. I posteggi, quando possibile dovranno essere separati tra loro almeno 50 centimetri.
6. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente la concessione assegnata.
7. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.

Art. 17 – Funzionamento del mercato

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
2. Gli Uffici preposti, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Ai sensi dell'art. 7 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, i mercati, previa convenzione con il Comune, che preveda comunque l'espletamento da parte dello stesso delle

attività istituzionali a garanzia di tutti gli operatori, possono essere svolti anche su aree private purché previste negli strumenti urbanistici ed inserite nella programmazione comunale e possono essere gestiti anche da consorzi di operatori.

4. Il Sindaco può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nel precedente articolo 3.
5. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.
6. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o di altro genere comunicate agli agenti di polizia municipale, o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

Art. 18 – Richiamo delle modalità di subingresso

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 6 aprile 2001, n. 10.

Art. 19 – Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. La materia è disciplinata dall'Ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte non espressamente indicata, dal T.U. leggi sanitarie, nonché dalla Legge 283/62 e relativo regolamento di attuazione n. 382/1980, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltreché all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio.

Art. 20 – Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune, come consuetudine da tempo immemorabile, effettua lo spostamento di alcuni posteggi dell'area del mercato per due lunedì di settembre, in occasione dell'installazioni delle giostre (spettacoli viaggianti) nella medesima piazza Marconi ed in Via Padova.
Il Comune con la citata deliberazione C.C. n. 51 del 26.07.1996 si è riservato il diritto affinché i posteggi possano essere temporaneamente spostati in altre aree all'uopo reperite o temporaneamente ne può essere sospeso l'uso, anche in occasione dello svolgimento di altre manifestazioni sulla piazza centrale del paese.
I posteggi assegnati temporaneamente in sostituzione sono ubicati in aree adiacenti similari e possono disporre temporaneamente, per esigenze di pubblica utilità, di una minore superficie.
Così come pure i titolari di posteggio non trasferiti possono dover ridurre sensibilmente la superficie disponibile in tali giorni. Il posizionamento in tale ricorrenza viene effettuato ed assegnato

direttamente dall'Ufficio di Polizia Municipale, in quanto vi sono ragioni di contingenza ed imprevedibilità nell'organizzazione complessiva.

Di norma è garantita all'operatore la medesima posizione nello spostamento ogni anno.

Ad ogni operatore titolare è comunque garantito il diritto d'esercizio della propria attività di vendita. Il Comune per ulteriori motivi di pubblica utilità quali, ad esempio, il passaggio dei mezzi di soccorso, nuove esigenze di viabilità od altro, può spostare la collocazione di operatori previa consultazione con le Associazioni di Categoria degli operatori più rappresentative.

2. Qualora si debba procedere allo spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, prima di eventuali migliorie;
 - nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quello revocato, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
3. Lo spostamento del posteggio può essere temporaneo.
4. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi non temporaneo devono essere adottate delle soluzioni che consentano agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile.
5. Il Sindaco comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari" di cui al precedente art. 10, formulata sulla base:
 - a) dell'anzianità di presenza in quel mercato;
 - b) in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al R.E.A.
6. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

Art. 21 – Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita

1. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, lo stesso può essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, come previsto dal calendario di cui al comma 3 dello stesso articolo.

Art. 22 – Mercati straordinari

1. Ai mercati straordinari partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale e, in caso di carenza di questi, gli operatori precari.
2. Il vigile di mercato procede preventivamente alla rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario o al mercato festivo.
3. E' possibile, nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.
4. Gli operatori titolari di posteggio in una via soppressa scelgono secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi.



5. Gli operatori precari effettuano la spunta solo per i posteggi non occupati nell'ambito del mercato ridotto.

Art. 23 – Sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie

1. Fatte salve le sanzioni previste dal Dec. Leg.vo 114/98, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento non già sanzionate in conformità a norme statali, è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di € 60 (sessanta) ad un massimo di € 320 (trecentoventi) con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modificazioni.
2. Non è considerato esercizio di attività fuori del posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Dec. Lgs.vo 114/98, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nell'autorizzazione di posteggio.

CAPITOLO II – FIERE

ART. 24 – Mercato della frazione di Tombelle di Vigonovo

Tutte le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche al mercato settimanale di Tombelle.

Art. 25 – Fiere

Qualora il Comune di Vigonovo intenda effettuare una fiera sul proprio territorio, provvederà a dotarsi preliminarmente di idoneo regolamento.

CAPITOLO III - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 26 – Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico è effettuato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10 del 06 aprile 2001, in occasione di manifestazioni straordinarie. In particolari ricorrenze.
2. Le autorizzazioni rilasciate del Comune sono temporanee, valide per la durata della manifestazione, e rilasciate solo a ditte già iscritte al registro delle imprese in possesso dei requisiti di all'art 5 del Decreto Legislativo 114/98 e nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti dallo stesso Comune.
3. Qualora le autorizzazioni temporanee siano superiori a 10, per lo stesso periodo di tempo, la Giunta Comunale fornirà direttiva al Responsabile dell'Area, competente, qualora siano inferiori sarà una direttiva dell'Assessore competente a stabilirne il numero.
4. Durante la sosta di spettacoli viaggianti (giostre etc.) possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee con orari di sosta ed apertura dell'attività limitate nell'arco della giornata.
5. Il possesso da parte dei singoli operatori dell'autorizzazione di cui all'art. 28 del Dec leg.vo 114/98 sostituisce, a tutti gli effetti, il rilascio dell'autorizzazione temporanea, che potrà avvenire, su richiesta della parte interessata, solo a favore degli operatori non in possesso dell'autorizzazione. Agli operatori verrà rilasciata da parte dell'Ufficio Polizia Municipale, la sola concessione di occupazione di suolo pubblico temporanea, previo pagamento dei tributi e tasse di competenza.

CAPITOLO IV – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 27 – Zone vietate

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nel territorio comunale:
 - a. Nella Piazza Marconidi Vigonovo;
 - b. Nella Piazza Bambini del Mondo di Tombelle;
 - c. Nella Piazza Cav. Santello di Galta;
2. Nelle zone sottoposte a vincolo si cui al Dec. leg.vo 490/99 l'attività può essere sottoposta a condizioni particolari.

Art. 28 – Svolgimento del commercio itinerante

1. Nelle zone dove il commercio itinerante non è vietato il suo svolgimento dovrà comunque essere effettuato compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri.
3. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico sanitarie.
4. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 29 – Rappresentazione cartografica

1. Presso la Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale.

Art. 30 – Vendite a domicilio

1. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.

CAPITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – Sanzioni

1. Il Sindaco, ricevuto il verbale inviato dal responsabile della vigilanza urbana dell'accertamento dell'infrazione contestata, in ordine al disposto dell'art. 29 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, definisce l'entità della sanzione pecuniaria ed emette il provvedimento sanzionatorio previsto stabilendo l'eventuale sanzione accessoria.
2. Per ogni violazione al presente regolamento, non prevista dal Decreto legislativo 114/98, si applica la sanzione pecuniaria da 60 euro a 320 euro. In particolare è punito con tale sanzione chi:
 - a) non provvederà alla pulizia dell'area assegnata;
 - b) occuperà l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;

- c) eccederà nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
 - d) potrà in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è stato istituito il posteggio;
 - e) incorrerà in ogni altra violazione rispetto al dettato del presente regolamento.
3. Il Responsabile della vigilanza urbana cura il procedimento di confisca di eventuali attrezzature e merci acquisite in violazione dell'art. 29 del Dec. Lgs. 114/98.

Art. 32 – Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni non temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.

Art. 33 – Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10.

Art. 34 – Abrogazione di precedenti disposizioni

6. 1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.

Allegati :

Planimetria n. 1 mercato di Vigonovo.


Planimetria n. 2 mercato di Tombelle (trasferito)



PLANIMETRIA N. 1 MERCATO DEL LUNEDI' MATTIA CAPLUOGO

Allegata CCN. B DEL 15/04/03


Situazione finale



RILIEVO COMUNE DI VIGONOVO - CAPLUOGO
MAPPA N. 1 SCALA 1/ 500.



POSTEGGI ALIMENTARI 
 POSTEGGI EXTRA ALIMENTARI 
 POSTEGGI PESCE. (SPECIALE TIPOLOGIA MERCEOLOGICA) 
 POSTEGGI IMPRENDITORI AGRICOLI 



AREA NUOVO MERCATO

AREA DI SUCCESSIVO TRASFERIMENTO MERCATO